



SwissErgo

Statuti SwissErgo

Articolo 1. Nome, sede, scopo e attività dell'associazione

- 1.01 L'«Associazione Svizzera di Ergonomia» - successivamente detta «associazione» - è costituita ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile, ed ha per obiettivo la promozione dell'ergonomia.
- 1.02 L'associazione è una sezione di Suissepro.
- 1.03 L'associazione ha lo scopo di promuovere l'ergonomia, l'aumento delle conoscenze professionali e la pratica della professione di ergonomo. Assicura in particolare lo scambio di esperienze e di conoscenze con altri specialisti e con le persone che si occupano di questioni di ergonomia o di ambiti affini.
- 1.04 Collabora strettamente con altre organizzazioni che perseguono degli scopi analoghi.
- 1.05 La sede dell'associazione è a Berna.

Articolo 2. Attività dell'Associazione

- 2.01. L'associazione adempie in particolare al proprio compito attivandosi nei seguenti ambiti : (a) contatti con le autorità e con delle associazioni, (b) organizzazioni di corsi o partecipazione a corsi, congressi scientifici, conferenze e visite di aziende, (c) promozione della formazione iniziale e continua e del perfezionamento degli ergonomi.
- 2.02. Determinati compiti possono essere affidati a delle commissioni.

Articolo 3. Qualità di membro

- 3.01. L'associazione ha : (a) dei membri ordinari ; (b) dei membri onorari ; (c) dei membri collettivi ; (d) dei membri simpatizzanti.
- 3.02. Possono essere membri ordinari gli ergonomi o le persone fisiche che si occupano di questioni di ergonomia a titolo professionale. Il comitato decide l'ammissione dei membri. L'ammissione deve essere patrocinata da un membro dell'associazione.
- 3.03. Possono essere membri onorari su richiesta del Comitato le persone che risultano idonee per il loro operato al servizio degli scopi dell'associazione. L'Assemblea generale si riserva la facoltà di rifiuto di un nuovo membro. I membri onorari sono dispensati dal versamento della quota sociale.
- 3.04. Possono essere membri collettivi le associazioni professionali e le società scientifiche i cui membri sono attivi nell'ambito dell'ergonomia. Il comitato decide l'ammissione dei membri collettivi.
- 3.05. Possono essere membri simpatizzanti le persone fisiche o giuridiche che sono interessate dall'ergonomia. Il Comitato decide l'ammissione.
- 3.06. Unicamente i membri ordinari dell'associazione hanno diritto di voto e di eleggibilità nell'Assemblea generale.

Articolo 4. Esclusione di un membro

- Un membro può essere escluso :
- 4.01. con le dimissioni volontarie per la fine dell'anno in corso ;
- 4.02. in seguito al mancato pagamento della quota annua dopo due richiami;

- 4.03. per esclusione in seguito ad una violazione grave degli statuti o degli interessi dell'associazione ; l'esclusione viene decisa dall'Assemblea generale su domanda del Comitato e non può essere oggetto di ricorso.

Articolo 5 Mezzi finanziari

- 5.01. Il finanziamento dell'associazione avviene tramite il versamento di premi annui da parte dei membri e tramite le eventuali eccedenze provenienti da manifestazioni.
- 5.02. Le donazioni sono benvenute ma richiedono l'approvazione unanime del Comitato. In assenza dell'unanimità da parte del Comitato, le donazioni devono essere sottoposte all'approvazione all'Assemblea generale.
- 5.03. I contributi dell'associazione ad organizzazioni e ad associazioni secondo l'articolo 1, punto 3, devono essere assolutamente approvati in merito al loro importo dall'Assemblea generale.

Articolo 6 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- 6.01 L'Assemblea generale e
6.02 il Comitato.

Articolo 7 Assemblea Generale

- 7.01 L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione da parte del Comitato o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.
- 7.02. La convocazione deve essere inviata contemporaneamente alla lista dei temi all'ordine del giorno almeno tre settimane prima della data dell'Assemblea generale. Le eventuali modifiche degli statuti posti all'ordine del giorno devono essere allegati alla convocazione con testo integrale.
- 7.03. Le decisioni dell'Assemblea generale sono prese su maggioranza semplice dei voti ; in caso di parità, il voto del presidente risulta decisivo.
- 7.04. I membri possono rilasciare procura di voto scritta ad altri membri se incluse nell'ordine del giorno.

Articolo 8 Gestione ordinaria dell'Assemblea generale

La gestione ordinaria dell'Assemblea ordinaria consiste in :

- 8.01 L'elezione del presidente, del vice-presidente, del segretario, del Comitato e dei revisori dei conti che rimangono in carica per un periodo di 2 anni.
- 8.02. La nomina in qualità di membro onorario e in qualità di rappresentante dell'associazione nelle organizzazioni, conformemente all'articolo 1, punto 3, così come nelle commissioni conformemente all'articolo 2, punto 2, ha una durata di due anni.
- 8.03. L'approvazione del rapporto annuale del presidente.
- 8.04. L'approvazione dei conti annuali.
- 8.05. La determinazione delle quote annue.
- 8.06. La determinazione dei contributi alle organizzazioni conformemente all'articolo 1, punto 3, e a delle commissioni conformemente all'articolo 2, punto 2.
- 8.07 L'istituzione di direttive generali per l'attività dell'associazione.

Articolo 9 Comitato

- 9.01. Il Comitato si compone del presidente, del vice-presidente, del segretario e di almeno altri due membri.

- 9.02 I membri che vanno in pensione o che non si occupano più di questioni di ergonomia a titolo professionale, possono essere eletti nel comitato al massimo per due mandati.
- 9.03. I membri del comitato non possono essere membri del comitato per più di 6 anni consecutivi.
- 9.04. Il Comitato delega o nomina dei rappresentanti dell'associazione in altre organizzazioni conformemente all'articolo 1, punto 3, così come nelle commissioni conformemente all'articolo 2, punto 2.

Articolo 10. Gruppi di lavoro

- 10.01. Il Comitato è incaricato della sorveglianza, della preparazione e della realizzazione di manifestazioni che perseguono lo scopo dell'associazione, così come la messa in atto delle decisioni dell'Assemblea generale. Per questi aspetti può stabilire dei gruppi di lavoro.

Articolo 11. Responsabilità

- 11.01. L'associazione risponde dei propri debiti unicamente fino a concorrenza del patrimonio dell'associazione.

Articolo 12. Modifica degli statuti

- 12.01. Qualsiasi modifica degli statuti proposta dall'Assemblea generale richiede l'approvazione di una maggioranza dei due terzi dei votanti.

Articolo 13. Dissoluzione

- 13.01. Una dissoluzione dell'associazione richiede una decisione presa con la maggioranza dei due terzi dei votanti durante l'Assemblea generale. In caso di dissoluzione, il patrimonio dell'associazione sarà versato ad un'associazione che persegue uno scopo analogo. Il Comitato in funzione in quel momento è incaricato di sorvegliare la liquidazione.

Articolo 14. Entrata in vigore

- 14.01. I presenti statuti entrano in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea generale del 01.04.2011. Sostituiscono tutti i vecchi statuti.

Losanna, 01.02.2011